

Per ogni carro di foraggio o di paglia portato via, il colono si assoggetta ad una multa di 15 fiorini. Forma eccezione il solo caso della disdetta, nel quale il colono deve contentersi secondo il punto che segue.

È vietato severamente al colono di vendere o di donare il letame o di portarlo via dalle terre dategli. Egli deve condurre su loro tutto il letame, per mantenerle in forza, anzi per accrescerla e mai diminuirla. In caso contrario deve pagare al padrone 6 fiorini per ogni carro di letame portato via.

Il colono non ha diritto di pascolare le sue bestie nelle terre dategli, fuorchè dal 1. novembre a tutto marzo, deve tenere gli animali legati durante il pascolo a due a due e sotto frusta e si assoggetta alla multa di tre fiorini in caso di trasgressione.

Nelle terre non devono in alcun tempo pascere capre, pecore, oche, polli d'India, porci. Il colono trasgressore si assoggetta la prima volta alla multa di 2 fiorini per ogni animale trovato. La seconda, terza e così le seguenti il padrone ha diritto di prendere l'animale, di venderlo e di trattenersi metà del prezzo.

È severamente proibito al colono di tenere cani. In caso contrario il padrone ha facoltà di farli ammazzare in qualunque punto del territorio padronale si trovino.

VIII. Disdetta.

In caso di disdetta il colono ha solo il diritto di portare via il foraggio e la paglia cresciuta durante l'anno della disdetta.

Tutto il letame prodotto e raccolto dal colono fino all'ultimo giorno dell'affittanza (della mezzadria), cioè fino all'11 di novembre, rimane di proprietà del padrone, senza che sia obbligato di compensarne il colono. Lo scopo è di ridare alla terra mediante una regolata concimazione la forza totale durante l'ultimo anno dell'affittanza (della mezzadria).

Il colono non deve portare via dalle terre i foraggi, nè la paglia, nè i bovini prima della fine dell'affittanza (della mezzadria). In caso contrario si assoggetta ad una multa di 25 fiorini per ogni capo di bestiame portato via e ad una multa di 5 fiorini per ogni carro di foraggio o di paglia portato via.

Devono restare intatti al loro posto ed a beneficio del padrone tutti i legni che sostengono le viti e tutte le qualità di legna, come pure le palizzate, i recinti fatti dal colono alla casa, alla corte, all'orto o dovunque mai. Ciò senza compenso. In caso contrario il colono si assoggetta ad una multa di 50 fiorini, salvo l'obbligo suo di rifondere al padrone danni maggiori.

È vietato al colono di tagliare nell'anno della disdetta la stoppia (steula) rimasta nei campi dopo il raccolto dei grani. In caso contrario deve pagare al padrone 10 fiorini per ogni campo tagliato.

Essendovi disdetta, il colono è obbligato di dare libera la terra il 1. ottobre al suo successore, perchè possa seminarvi il frumento. In caso contrario il padrone ha facoltà di farla arare e lavorare come gli agrada.

Essendovi disdetta, il colono non ha nessun diritto a compenso per miglioramenti di terre, fossi, alberi, viti, per il letame od altro, non essendo stato fatto il grado.

Finalmente il colono si obbliga di coltivare la terra da bravo agricoltore. Se mancasse a questo compito e lasciasse deperire la terra, le viti, i fossi, il padrone ha diritto di licenziarlo quando vuole.

IX. Direttore dei beni.

Il direttore dei beni esercita i diritti padronali detti in questo contratto, come se fosse il padrone, ed il colono gli promette severa obbedienza.

(Unterſchriften.)